

ALLEGATO C

(articolo 53 del regolamento)

OPERE DI INTERESSE PUBBLICO AI FINI DEL RILASCIO DELLA DEROGA URBANISTICA

(allegato al Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/leg)
(testo coordinato con le modifiche introdotte dall'articolo 15 del del d.p.p. 6-81/2018)

A - Opere destinate ad attività turistico-ricettive e sportive:

1) opere finalizzate alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti ovvero al ripristino di esercizi alberghieri dismessi che abbiano già ottenuto il visto di corrispondenza, di cui all'articolo 13 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni, il quale dovrà essere allegato alla richiesta di deroga, che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) nel caso di alberghi, alberghi garni e villaggi alberghieri gestiti come alberghi, di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 5 della l.p. n. 7 del 2002, gli interventi di riqualificazione possono riguardare tutti gli interventi ammessi dalla l.p. n. 7 del 2002 e dal relativo regolamento di attuazione;
- b) nel caso di residenze turistico-alberghiere di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.p. n. 7 del 2002, di esercizi alberghieri esistenti aventi una ricettività in appartamenti forniti di autonoma cucina superiore al 30 per cento del totale dei posti letto, nonché di villaggi alberghi di cui alla lettera d) del medesimo comma 1 gestiti in forma di residenze turistiche alberghiere, la deroga può essere concessa solamente per gli interventi riguardanti le parti ad uso comune, a termini dell'articolo 48 della l.p. n. 7 del 2002, ovvero per gli interventi intesi a trasformare l'esercizio in un albergo, albergo garni o villaggio albergo di cui alla lettera a) del presente numero 1);
- c) nel caso di esercizi extra-alberghieri, con esclusione delle CAV, gli interventi di qualificazione dei servizi mediante manufatti accessori;

2) opere di riqualificazione urbanistica ed edilizia di edifici o complessi di edifici esistenti da destinare, in tutto o in parte, ad attività ricettiva alberghiera di elevata qualità, ai fini di valorizzazione turistica del patrimonio edilizio esistente, anche con cambio di destinazione d'uso purché compatibile con i fini di riqualificazione degli edifici o complesso di edifici interessati. Gli esercizi alberghieri devono avere una classifica non inferiore a 4 stelle superior, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale sulla ricettività turistica 15 maggio 2002, n. 7. La deroga non è ammessa per gli interventi riguardanti edifici soggetti alla disciplina di tutela del patrimonio edilizio montano nonché in caso di demolizioni e crolli di edifici già avvenuti;

3) opere di riqualificazione di rifugi alpini ed escursionistici esistenti;

4) opere di riqualificazione e adeguamento tecnologico di impianti di risalita esistenti, ivi comprese le attrezzature ed infrastrutture connesse allo svolgimento degli sport invernali e le altre attrezzature ammesse nelle aree sciabili, ai sensi delle disposizioni stabilite in materia dal PUP e di questo regolamento, purché siano state valutate positivamente dagli organi provinciali competenti ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni nell'ambito delle procedure di cui alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

5) realizzazione di strutture sportive da destinare ad uso pubblico;

6) opere di riqualificazione dei servizi nei complessi ricettivi all'aperto esistenti, anche con limitati aumenti di ricettività, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 4, dell'allegato B (Norme di attuazione) del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5. Le aree destinate alla sosta degli autocaravan ai sensi della legge provinciale sui campeggi 2012 e del relativo regolamento di esecuzione possono usufruire della procedura di deroga urbanistica nel caso in cui queste risultino inserite nell'ambito di una riqualificazione della struttura ricettiva esistente e che vengano realizzate nelle immediate adiacenze di un campeggio;

- 7) opere di riqualificazione di strutture ricettive esistenti, diverse da quelle di cui ai numeri precedenti, ricadenti in aree a parco naturale provinciale;
- 8) realizzazione degli esercizi rurali ai sensi della legge provinciale sul turismo 15 maggio 2002, n. 7 e del relativo regolamento di attuazione;
- 9) realizzazione delle case sugli alberi ai sensi della legge provinciale sui campeggi 2012 e del relativo regolamento di esecuzione;
- 10) la realizzazione di interventi di recupero di edifici compresi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, e di edifici di interesse storico, da destinare, anche parzialmente, ad attività ricettiva con esclusione delle case e appartamenti per vacanze, che non comportino la demolizione delle murature perimetrali e non comportino aumento di volume urbanistico.

B - Opere destinate ad attività economiche di interesse generale:

- 1) complessi industriali;
- 2) complessi artigianali; strutture per deposito, magazzinaggio, vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni; rivendite di autoveicoli, purché venga esercitata anche l'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli. Le imprese devono essere dotate di un consistente numero di dipendenti ovvero risultare rilevanti per la realtà economica locale;
- 3) opere riguardanti istituti di credito ordinario e i consorzi fidi;
- 4) opere riguardanti cooperative per la conservazione, trasformazione e vendita di prodotti alimentari e prodotti agricoli locali;
- 5) edifici da destinare a sede di associazioni di categoria rappresentative delle imprese industriali, artigianali ed agricole nonché ad attività di servizio a favore delle imprese associate effettuate dalle associazioni medesime o da società partecipate dalle stesse purché tali attività si svolgano nel medesimo edificio destinato a sede dell'associazione;
- 6) opere riguardanti aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione prima dell'archivio provinciale delle imprese agricole di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 e successive modificazioni. La deroga per nuovi insediamenti agricoli, zootecnici ed agrituristici non è ammessa nel caso in cui i relativi interventi interessino aree che il PRG vincola specificamente alla protezione paesaggistica. La deroga per interventi riguardanti la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo può essere rilasciata purché siano rispettate le condizioni stabilite da questo regolamento;
- 7) strutture destinate ad insediamenti produttivi e alla lavorazione e trasformazione e conservazione su scala industriale di prodotti agroalimentari e forestali;
- 8) opere per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso aventi rilevanza nella realtà economica locale, con esclusione degli interventi che possono interessare aree produttive del settore secondario di interesse provinciale. I predetti interventi possono prevedere anche l'esercizio complementare del commercio al dettaglio, subordinatamente al rispetto della disciplina prevista per tale attività, sempreché siano rispettati i limiti delle medie strutture di vendita, sia trattata esclusivamente la vendita dei prodotti indicati nell'articolo 10, comma 7, della legge provinciale sul commercio e permanga la prevalenza dell'attività di commercio all'ingrosso.
- 9) opere finalizzate alla riqualificazione ovvero all'apertura di esercizi commerciali che svolgono attività di "multiservizi", nonché di esercizi che svolgono attività di vendita mista, sia di generi alimentari che di generi non alimentari, ed operano in comuni, ovvero frazioni o località di comuni, carenti di esercizi commerciali, sempreché la superficie commerciale complessiva finale non risulti superiore a 200 mq nei comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 300 mq negli altri comuni. Ai fini del rilascio della deroga il comune attesta la sussistenza della situazione di carenza degli esercizi commerciali predetti. La deroga è limitata ai soli indici edilizi (altezza, limiti di superficie o cubatura) previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale ed è quindi esclusa nel caso di contrasto con la destinazione di zona;
- 10) opere delle amministrazioni separate di uso civico, Magnifica Comunità di Fiemme e Regole di Spinale e Manez.

C - Opere destinate ad attività culturali, sociali, assistenziali o religiose

D - Opere nei settori del trasporto pubblico, della sicurezza pubblica, della sanità e dell'igiene

E - Opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione

1) Per opere di infrastrutturazione s'intendono quelle di cui all'articolo 11 di questo regolamento.

2) Nel caso di impianti di distribuzione di carburante, sono ammessi solo gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione di impianti esistenti con esclusione di eventuali interventi accessori con funzioni di pubblico esercizio o commerciali.

3) Nel caso di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazione sono ammessi in deroga anche gli adeguamenti tecnologici degli impianti anche qualora richiedano la realizzazione o l'ampliamento di volumi destinati ad ospitare attrezzature ed infrastrutture già esistenti purché funzionalmente connessi.

4) La deroga può riguardare anche la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 122 del 1989 (7 aprile 1989) di pertinenza di unità immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale, al fine di soddisfare lo standard minimo per parcheggi dell'edificio determinato ai sensi del regolamento.

F - Interventi di adeguamento degli edifici esistenti e delle relative pertinenze alle esigenze delle persone in situazione di handicap

1. Interventi di adeguamento per esigenze abitative di edifici esistenti e relative pertinenze finalizzati alla dotazione di spazi e strutture necessari per garantire una migliore qualità della vita alle persone in situazione di handicap, tenuto conto anche delle finalità perseguite dalla Provincia con la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap), nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) gli eventuali ampliamenti volumetrici laterali o in sopraelevazione non potranno superare i 100 metri cubi;
- b) la realizzazione di parcheggi coperti nelle aree di pertinenza dell'edificio principale non potrà superare lo standard per parcheggi dell'edificio determinato ai sensi del regolamento;
- c) la richiesta deve essere accompagnata dall'accertamento della situazione di handicap rilasciato ai sensi dell'articolo 4 della l.p. n. 8 del 2003.

2. Gli interventi di adeguamento di edifici pubblici e aperti al pubblico, degli spazi aperti al pubblico e degli edifici non residenziali previsti dalla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

G - Opere destinate allo svolgimento di attività fieristiche

H - Opere da realizzare da parte di soggetti che svolgono funzioni di interesse pubblico sulla base di convenzioni con la Provincia previste da norme provinciali